



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Depositata in Cancelleria oggi

Numero di raccolta generale 10784/2026

Roma, lì, 20/03/2026

Composta da

UGO BELLINI

- Presidente -

Sent. n. sez. 304/2026

GABRIELLA CAPPELLO

- Relatore -

UP - 03/03/2026

ALESSANDRO RANALDI

R.G.N. 36765/2025

MARIAROSARIA BRUNO

Motivazione Semplificata

MARINA CIRESE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

nel procedimento a carico di:

██████████ nato a ██████████ il ██████████

avverso la sentenza del 09/10/2025 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sostituta Olga MIGNOLO, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso.

Firmato Da: GABRIELLA CAPPELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6455eb01ee15013f - Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 5f8b490b1734fcb
Firmato Da: UGO BELLINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 18e85a9024545c52



RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Reggio Emilia ha assolto [REDACTED] dai reati di cui all'art. 186 comma 7 e 187 comma 8 codice strada (in [REDACTED] il 14/10/2023), pur ritenendo provata la ricostruzione storica dei fatti, in base alla quale si era accertato che l'imputata, alla guida di un'autovettura, ne aveva perso il controllo andando a sbattere contro un albero. Dalla comunicazione di notizia di reato era, poi, emerso che la polizia intervenuta aveva constatato un forte alito vinoso della donna, decidendo di trasportarla, per "precauzione e controllo", presso l'ospedale di [REDACTED] con ambulanza; la [REDACTED] più volte avvertita delle conseguenze, si era rifiutata, sia prima dell'arrivo dell'ambulanza che in ospedale, di sottoporsi a prelievi di liquidi ematici e biologici per accertare se, al momento del sinistro stradale, avesse assunto sostanze alcoliche e stupefacenti.

Il Tribunale, premesso che presupposto comune ai reati contestati è il coinvolgimento del conducente in incidente stradale e la sottoposizione a cure mediche, ha ritenuto nella specie insussistente il bisogno di cure mediche, poiché il trasferimento dell'imputata presso il nosocomio era avvenuto, secondo quanto riferito dalla stessa polizia locale, "per precauzione e controllo", vieppiù considerando – quanto al reato di cui all'art. 187, comma 8, codice strada – che lo stesso può configurarsi solo se vi sia il sospetto dell'assunzione di sostanze stupefacenti; nella specie, era emersa solo la presenza di alito vinoso, ma non anche elementi indicatori dell'assunzione di stupefacenti.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, rilevando che i reati contestati non presuppongono il verificarsi di un incidente, ma la sola guida di un'autovettura; che, nella specie, il veicolo era uscito di strada andando a sbattere contro un albero (condotta di per sé integrante il concetto di incidente secondo la giurisprudenza); che, infine, gli agenti avevano constatato l'alito vinoso e lo stato di alterazione psico fisica della donna, alla quale, più volte, avevano chiesto di sottoporsi all'etilometro e a ulteriori esami, richieste cui la [REDACTED] aveva opposto un netto rifiuto.

3. Il Procuratore generale, in persona della sostituta Olga MIGNOLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. La difesa della [REDACTED] ha depositato conclusioni scritte, con le quali, associandosi a quelle formulate dal Procuratore generale, ha chiesto il rigetto del ricorso.

5. Il ricorso è inammissibile per aspecificità del motivo unico.

Tale connotato, secondo il diritto vivente, è riscontrato ogni qualvolta non risultino esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui



le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 – 01).

6. Nella specie, l'assoluzione dal reato di cui all'art. 186, comma 7, codice strada è dipesa dalla ritenuta carenza del presupposto del bisogno di cure dell'imputata. Tale conclusione, oltre a poggiare su riferimenti fattuali tratti dalla stessa comunicazione di notizia di reato, è coerente con la lettera della legge e con i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità.

6.1. Quanto al primo profilo, infatti, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 186 cod. strada, a cui fa riferimento il comma settimo del medesimo articolo, gli organi di Polizia stradale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili (art. 186, comma 3, cod. strada). Ove tali accertamenti qualitativi abbiano dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento, anche accompagnando il conducente presso il più vicino ufficio o comando (art. 186, comma 4, cod. strada). Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate (art. 186, comma 5, cod. strada).

6.2. Nel caso all'esame, gli organi di polizia non hanno chiesto all'imputata di sottoporsi a test speditivo (comma 3 cit.) e neppure alla rilevazione mediante uno strumento (etilometro) previsto dal Regolamento (comma 4 cit.). Sebbene si sia verificato un incidente stradale, nel senso rilevante ai fini d'interesse (l'auto essendo uscita dalla sede stradale finendo contro un albero), in sentenza si è dato atto che la [REDACTED] non aveva avuto bisogno di cure mediche, la decisione di portarla in ospedale essendo stata assunta dalla polizia "per precauzione e controllo". Quindi, nella specie, si è al di fuori anche della ipotesi di cui al comma 5 del citato articolo.

6.3. Quanto al secondo profilo, la giurisprudenza ha già chiarito che la possibilità di procedere, su richiesta degli appartenenti alle Forze dell'ordine, ad accertamento del tasso alcolemico in contesto sanitario è subordinata alla ricorrenza di due condizioni: che si tratti di soggetti coinvolti in incidenti stradali (come avvenuto nella specie) e che gli stessi siano bisognevoli di cure mediche, ciò che, nella specie, al contrario, non risulta accertato (sul punto, Sez. 4, n. 21885 del 06/04/2017, Rv. 270004 – 01, richiamata in motivazione anche in Sez. 4, n. 30811 del 09/05/2024). Si tratta di condizioni tassative che, come risulta dal tenore letterale della norma, devono ricorrere congiuntamente.

Pertanto, non integra il reato di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada il rifiuto del conducente di un veicolo di sottoporsi ad accertamenti del tasso alcolemico mediante prelievo di liquido biologico presso un ospedale, non trattandosi di condotta tipizzata dal



combinato disposto dei commi 3, 4, 5 e 7 di detto articolo che punisce il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti mediante etilometro, a quelli preliminari tramite "screening," e a quelli svolti su richiesta della polizia giudiziaria dalle strutture sanitarie alle cui cure mediche siano sottoposti i conducenti coinvolti in sinistri stradali (Sez. 4, n. 10146 del 15/12/2020 dep. 2021, Rv. 280953 – 01; conf. Sez. 4, n. 46148 del 15/10/2021, Rv. 282302 – 01).

6.4. Ne deriva che, nella specie, la richiesta rivolta dagli operanti alla [REDACTED] era illegittima e il rifiuto da costei opposto, penalmente irrilevante.

6.5. A fronte di tale ricostruzione, tuttavia, il ricorrente si è limitato a formulare un mero dissenso, senza neppure individuare specifici vizi della decisione censurata.

7. Quanto, poi, al reato di cui all'art. 187 comma 8, codice strada, parimenti contestato all'imputata, esso si configura quando venga rifiutato uno degli accertamenti previsti dai commi 2, 2-bis, 3 o 4 dell'articolo medesimo. Orbene, secondo le menzionate previsioni, è possibile procedere ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili, al fine di legittimare l'accompagnamento del conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o, comunque, a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti. Accompagnamento che è legittimo anche quando, avendo avuto esito positivo gli accertamenti non invasivi, ovvero avendo altro ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale non possono essere prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia (Sez. 4, n. 24914 del 19/02/2019, Rv. 276363). Anche successivamente, peraltro, si è avuto modo di precisare che la contravvenzione in esame non ricorre allorché il conducente, pur se coinvolto in un incidente stradale, non sia stato sottoposto a cure mediche presso un nosocomio, difettando tale condotta di rilevanza penale in ragione dei principi di tassatività e di tipicità delle norme incriminatrici (Sez. 4, n. 30041 del 23/05/2024, Rv. 286803 – 01; n. 40680 del 01/10/2024, Rv. 287258 – 01, in cui, in applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione che aveva riconosciuto la configurabilità della contravvenzione *de qua* sul rilievo che non era emersa l'impossibilità, prodromica agli ulteriori accertamenti sanitari da parte delle forze dell'ordine, di eseguire il prelievo di sostanza dal cavo orale del conducente).

7.1. Nella specie, non è stata rilevata alcuna sintomatologia correlata allo stato di alterazione da sospetta assunzione di sostanze stupefacenti, essendosi dato atto unicamente del riscontro di alito vinoso. Ma, nel contestare la sentenza impugnata, il ricorrente, ancora una volta, ha omesso un effettivo confronto con le ragioni della decisione, limitandosi a richiamare i capi d'imputazione, senza allegare elementi dai quali fosse ricavabile una ulteriore sintomatologia, emergente dall'atto di accertamento posto



in essere dai verificatori, strettamente correlata al sospetto di alterazione anche da assunzione di sostanze stupefacenti. Né è stata allegata una impossibilità di procedere a esami speditivi che, per quanto emerge dalla sentenza, non hanno neppure costituito oggetto di richiesta alla conducente controllata.

7.2. In difetto, quindi, di tale sintomatologia e della richiesta di sottoporsi ai test speditivi o a quelli di cui al comma 2-*bis* dell'art. 187 cod. strada, anche questa richiesta deve ritenersi illegittima, con conseguente penale irrilevanza dell'opposto rifiuto, ancora una volta rilevandosi la mancata deduzione di vizi specifici della decisione impugnata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 03/03/2026

La Consigliera est.

GABRIELLA CAPPELLO

Il Presidente

UGO BELLINI

